

TRIBUNALE DI LIVORNO

Ricorso per la liquidazione del patrimonio
ex art. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3



ORIGINALE
TRIBUNALE DI LIVORNO
Depositato in cancelleria

19 FEB 2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Orietta De Luca

Nell'interesse del sig. Gumina Valerio, nato a Livorno il 19/04/1975 e ivi residente in via dell'Antimonio n. 23 (C.F. GMNVLR75D19E625S), ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da allegato provvedimento del C.O.A. di Livorno (Doc. A) ed elettivamente domiciliato in Livorno, corso Amedeo n. 58, presso e nello studio dell'Avv. Enrico Bernini (C.F. BRNNRC77B21E625Q) che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti da intendersi allegata in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo PEC enricobernini@pec.ordineavvocatilivorno.it - Ricorrente -

Premesso che:

- In data 08/10/2019, vista la comprovata situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa, il sig. Valerio Gumina presentava, all'Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, richiesta per la nomina di un Gestore della crisi (doc.1) ai sensi degli artt. 2 lettera f) e 10 comma 2) del DM n. 202/2014 ai fini dell'accesso alle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento mediante liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012.
- In data 18/10/2019, l'OCC, nella persona del referente Dott. Michele Lombardi nominava quale Gestore della crisi il Rag. Stefano Giovacchini, il quale, in data 21/10/2019, provvedeva a depositare accettazione di nomina.
- Il Gestore nominato provvedeva a redigere la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter comma 3 L. 3/2012.
- La situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente è rimasta invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi, ma anzi ha collaborato fattivamente con la procedura.
- Successivamente il Gestore nominato consegnava la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter l. 3/2012, qui allegata (all. B).
- Il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione come sarà nel dettaglio illustrato in seguito.

Tutto ciò premesso il ricorrente Valerio Gumina, come sopra rappresentato e difeso

Chiede

che l'Ill. mo Tribunale adito voglia dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione dei beni, con nomina di un liquidatore e con ogni consequenziale pronuncia ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012.


Si allegano:

- A. Domanda e provvedimento ammissione patrocinio a spese dello Stato.
- B. Relazione particolareggiata a firma del Rag. Giovacchini, contenente:
 - 1) Istanza per la nomina di un Gestore della Crisi;
 - 2) Nomina Gestore della Crisi Organismo OCC Camera di Commercio Maremma e Tirreno;
 - 3) Accettazione incarico da parte del Gestore della Crisi;
 - 4) Determinazione compensi della procedura approvato dal debitore e dal Referente OCC;
 - 5) Autocertificazione con cui il sig. Gumina dichiara di non essere soggetto a procedure concorsuali, di non aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 7, comma 2, 14 e 14 bis della l. 3/2012 e che non ha compravenduto beni immobili e/o mobili iscritti in pubblici registri negli ultimi cinque anni;
 - 6) Autocertificazione con cui il sig. Gumina dichiara di non disporre di beni mobili o altre attività da inventariare;
 - 7) Estratto dati del Casellario giudiziale;
 - 8) Certificato carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di Livorno;
 - 9) Stato di famiglia;
 - 10) Dichiarazione dei redditi degli ultimi due anni;
** COMUNE CARRARA ANNO 2014 PROCEDURA 16-2014/18*
 - 11) Stima dei beni immobili del Geom. Emanuele Roveda corredata dei relativi certificati catastali aggiornati;
 - 12) Atto di acquisto appartamento sito in via del Testaio n. 31;
 - 13) Atto di locazione appartamento sito in via del Testaio n. 31;
 - 14) Atto di acquisto appartamento sito in via E. Rossi n.64;
 - 15) Atto di locazione appartamento sito in via E. Rossi n.64;
 - 16) Mutuo Unicredit;
 - 17) Mutuo B.P. Verona e Novara (ora Leviticus);
 - 18) Dati archivio centrale rischi Banca d'Italia;
 - 19) Progetto di notula Geom. Emanuele Roveda;
 - 20) Certificato di proprietà motociclo Piaggio, mod. Liberty;
 - 21) Intimazione A.T.E.R. al rilascio dell'abitazione sita in via dell'Antimonio n. 23;

- 22) Carta di identità del sig. Valerio Gumina;
- 23) Documentazione attestante stato di disoccupazione;
- 24) Visura protesti CCIAA;
- 25) Visura impresa CCIAA;
- 26) Stato di famiglia storico;
- 27) Mediazione Banca Popolare soc. cooperativa;
- 28) Mediazione Unicredit S.p.A;
- 29) Sentenza n. 389/2016 del Tribunale di Livorno;
- 30) Decreto Ingiuntivo n. 1814/2014 del 28/10/2014 del Tribunale di Livorno.

Livorno, 19/2/2020

Avv. Enrico Bernini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enrico Bernini', written in a cursive style.

PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Valerio Gumina (C.F. GMNVLR75D19E625S), nato il 19.04.1975 a Livorno e ivi residente via dell'Antimonio n. 23, delego a rappresentarmi e difendermi l'Avv. Enrico Bernini del foro di Livorno (C.F. BRNNRC77B21E625Q; PEC enricobernini@pec.ordineavvocatilivorno.it), conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio nel suo studio in Livorno, corso Amedeo n. 58.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stato reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

F.to Valerio Gumina



E' autentica
Avv. Enrico Bernini



N. C.P. 3/2020 Sovraindebitamenti**TRIBUNALE DI LIVORNO**

Il Giudice dott. Franco Pastorelli,

vista la domanda di liquidazione ex art. 14-ter l. 3/2012 presentata da **GUMINA VALERIO**,

letti gli atti,

visti i chiarimenti forniti dal ricorrente in data 10.3.2020 con i quali lo stesso ha precisato che la domanda di liquidazione ha ad oggetto ogni suo bene esclusi quelli di cui l'art 14 ter comma 6 l 3/2012 e dunque anche i canoni di locazione dei beni immobili di sua proprietà concessi in locazione;

ritenuta la propria competenza ex art. 9, comma 1,

osserva:

- Il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 seppure non dell'inventario ex art. 14-ter comma 3 avendo lo stesso dichiarato di non avere beni mobili diversi dallo scooter poi indicato nei chiarimenti forniti, ma solo beni immobili;
- è stata allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (rag. Stefano Giovacchini) contenente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore (persona fisica) nell'assumere volontariamente le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore (persona fisica) di adempiere le obbligazioni assunte, il resoconto della solvibilità del debitore (persona fisica) negli ultimi cinque anni; l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies;
- non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, c. 2 lett. A e B;
- ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co.2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

P.Q.M.



Il giudice, visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies l. 3/2012 dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **GUMINA VALERIO**, nato a Livorno il 19.4.1975, residente in Livorno via dell'Antimonio 23;

- a) nomina liquidatore il rag. Stefano Giovacchini;
- b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione (cfr. Trib Verona 07 Luglio 2016) e così, pertanto, dovendo interpretarsi il disposto dell'art 14 quinquies comma 2 lett. b) della citata legge;
- c) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Livorno, nella apposita sezione;
- d) ordina la trascrizione del presente decreto nei modi di legge a cura del liquidatore;
- e) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, nonché dei beni che lo stesso acquisirà per i prossimi quattro anni, compresi i crediti derivanti dalla locazione degli immobili di sua proprietà non rientrando tra i crediti di cui al comma 6 lett. b dell'art 14 ter l. 3/2012;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, la liquidità derivante dall'eventuale attività di lavoro dipendente o autonomo che il ricorrente svolgerà necessaria al suo mantenimento nei limiti di € 700,00 mensili;
- g) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario ove verranno depositate le somme incassate da Gumina Valerio a qualsiasi altro titolo per i prossimi quattro anni, escluse quelle di cui al precedente punto f) e nei limiti dello stesso, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del suo patrimonio;
- g) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Livorno, 10 marzo 2020

IL GIUDICE
dott. Franco Pastorelli

